Mutui a tasso variabile ed Euribor “manipolato”: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di giustizia europea

Autore: redazione

Data: 12/09/2026

di Alberto Foggia



Foto di Mohammad Ayaz Alam da Pexels

Chi ha acceso un mutuo a tasso variabile conosce bene la parola “Euribor”. Si tratta dell’indice europeo che, sommato a una percentuale fissa concordata con la banca (il cosiddetto “spread”), determina quanto si paga di interessi ogni mese.

Il punto delicato è che questo indice, per un certo periodo, è stato oggetto di comportamenti scorretti. Con due decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (caso AT.39914 – *Euro Interest Rate Derivatives*), la Commissione europea ha accertato che alcuni grandi istituti bancari avevano posto in essere accordi e pratiche concordate contrari alle regole europee sulla concorrenza (art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in periodi compresi tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, nel settore dei prodotti finanziari derivati collegati ai tassi di interesse in euro.

Da quell’accertamento è nato in Italia un ampio contenzioso: migliaia di mutuatari hanno chiesto ai giudici di dichiarare nulla la clausola del proprio contratto che rinviava all’Euribor, sostenendo che un indice “inquinato” non potesse legittimamente determinare gli interessi dovuti.

Su questo tema si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 3 settembre 2026, causa C-60/25, decidendo una questione sollevata dalla Corte d’appello di Cagliari.

Il caso concreto

Un cittadino aveva stipulato nel dicembre 2005 un mutuo fondiario con un tasso iniziale fisso per il primo semestre e, successivamente, variabile: una componente fissa dell’1,50% più l’Euribor a sei mesi.

Ritenendo che l’indice fosse stato alterato, il mutuatario aveva chiesto in giudizio la rideterminazione degli interessi pagati. Il Tribunale aveva respinto la domanda; in appello la questione è stata rimessa ai giudici europei, anche perché sul punto la Corte di cassazione italiana aveva espresso orientamenti divergenti:

- secondo un primo indirizzo, le decisioni della Commissione avrebbero valore di “prova privilegiata” a sostegno della nullità della clausola, anche se la banca in causa non aveva partecipato all’intesa;
- secondo un altro indirizzo, l’illecito riguardava soltanto il mercato dei derivati e non poteva riflettersi sui mutui a tasso variabile.

Cosa ha deciso la Corte europea

La Corte ha chiarito due aspetti essenziali.

Primo: non esiste una nullità “a catena”.

La nullità prevista dalle regole europee sulla concorrenza colpisce l’accordo illecito tra le imprese, non tutti i contratti che, a valle, utilizzano l’indice manipolato. La Corte ricorda che «tale nullità di pieno diritto riguarda solo le clausole contrattuali dell’accordo in questione che sono incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Essa non si estende ai contratti adottati sulla base di un accordo ricadente sotto l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE».

Ciò risponde a un principio di equità: la responsabilità per violazione delle regole di concorrenza è personale, cioè grava sull'impresa che ha commesso l'illecito. Nel caso esaminato la banca mutuante non aveva partecipato all'intesa e il mutuo apparteneva a un mercato diverso da quello dei derivati.

Secondo: le decisioni della Commissione vincolano il giudice, ma entro i loro confini.

Il giudice nazionale non può contraddire l'accertamento della Commissione, ma solo «nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell'infrazione che sono state constatate nella decisione stessa».

Di conseguenza, la manipolazione va considerata dimostrata con riferimento al mercato dei derivati e alle banche coinvolte; ma poiché l'illecito è stato qualificato come restrizione della concorrenza "per oggetto", esso non prova, da solo, di quanto l'indice pubblicato sia stato effettivamente spostato.

Il diritto italiano resta un terreno aperto

Questo è il punto più importante per i cittadini: la sentenza non afferma che tutte le clausole Euribor siano valide. La Corte europea si è limitata a escludere l'automatismo fondato sulle regole di concorrenza, precisando espressamente che «Spetta ai giudici nazionali valutare, secondo il diritto del loro Stato membro di appartenenza, la portata e le conseguenze, per l'insieme dei rapporti contrattuali, di un eventuale divieto di talune clausole ai sensi dell'articolo 101 TFUE».

Resta quindi percorribile la strada del diritto civile italiano: gli articoli 1346 e 1418 del codice civile richiedono che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile. Se si dimostra che il parametro concretamente applicato è stato realmente alterato, si può discutere della nullità parziale della clausola sugli interessi per impossibilità di determinarne l'oggetto.

In questa direzione si era già mossa la Cassazione n. 12007/2024, secondo cui, quando le parti richiamano un valore "esterno" formato secondo meccanismi noti, «laddove quel parametro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbligazioni oggetto del contratto», con la conseguenza, in mancanza di un parametro sostitutivo, di una possibile «parziale nullità sopravvenuta» della clausola.

Va inoltre ricordato che sulla materia sono attese le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che con ordinanza interlocutoria n. 6943 del 15 marzo 2025 avevano preferito attendere la pronuncia europea, dopo la rimessione disposta con ordinanza n. 19900 del 19 luglio 2024.

Cosa può fare, in concreto, chi ha un mutuo indicizzato

La sentenza sposta il centro dell'attenzione: dalla prova dell'illecito alla prova dei suoi effetti sul singolo contratto. Non basta più allegare le decisioni della Commissione europea e il contratto che richiama l'Euribor.

Chi ritiene di essere stato danneggiato può utilmente verificare:

a) il periodo di riferimento: il mutuo (o il leasing, o il derivato) è in tutto o in parte compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008?

b) la modalità di indicizzazione: quale Euribor è richiamato (a tre, sei mesi), con quale periodicità di rilevazione e quale arrotondamento;

c) l'incidenza concreta: se e in che misura il valore applicato risulti scostato rispetto a quello che si sarebbe formato in assenza delle condotte illecite;

d) la posizione della banca: se abbia o non abbia partecipato all'intesa sanzionata (elemento decisivo per la nullità di derivazione antitrust, che resta ipotizzabile per i contratti derivati stipulati con gli istituti coinvolti);

e) eventuali profili ulteriori, come il mutamento della metodologia di calcolo dell'indice avvenuto dal 1° aprile 2019, che secondo alcune letture può rilevare per i contratti anteriori.

Utile, in ogni caso, conservare il contratto, i piani di ammortamento e gli estratti conto: sono la base documentale indispensabile per qualsiasi verifica tecnica.

Una considerazione finale

La decisione europea non chiude la partita, ma la rende più selettiva e più seria. Non esistono nullità automatiche e non è realistico attendersi rimborsi generalizzati; esiste però un principio importante, che la Corte non ha smentito: il consumatore ha diritto a che il parametro richiamato nel contratto sia genuino, cioè formato correttamente e non alterato da comportamenti illeciti.

Chi ha dubbi sul proprio finanziamento farà bene ad affrontare la questione con un'analisi documentale e tecnica preventiva, valutando con realismo costi, tempi e probabilità di esito, ed evitando aspettative fondate su automatismi che, oggi, il diritto dell'Unione ha espressamente escluso.



Alberto Foggia, avvocato cassazionista, è alla guida dello Studio Legale Foggia-Americo di Pisa (fondato nel 1965).

Specializzato in diritto bancario e finanziario, truffe digitali e procedure di sovraindebitamento, è delegato ADUSBEF per Pisa e provincia, co-curatore della collana "Diritto e Diritti" (Arancia Publishing) e autore di numerosi articoli giuridici.

Contatti: foggiamerico@gmail.com | Tel. 050.542786. sito: www.avvocatipisa.com